

PREMIO DI RISULTATO AL FONDO SANITARIO OLTRE I 3000 € E WELFARE PURO AL FONDO SANITARIO: INQUADRAMENTO TRIBUTARIO E CU

Domanda

Il dipendente matura un p.d.r. di 4000 € e lo converte in un versamento ad un fondo di assistenza sanitario. Il datore aveva versato extra detassazione per il suo dipendente 2000 € al fondo sanitario tramite regolamento, inquadramento tributario dei 4000 da p.d.r. e dei 2000 € extra detassazione: quali sono gli impatti in C.U.?

Risposta

Suddivisione quesito:

- 1) 3000 € (p.d.r. convertito in un versamento al fondo sanitario/nel tetto dei 3000 €);
- 2) 1000 € (p.d.r. convertito in un versamento al fondo sanitario/oltre tetto di 3000 €): imponibile fiscale ordinario (non può essere utilizzato il regime dei 3615,20 € per esenzione);
- 3) 2000 € versato al fondo sanitario extra detassazione: non concorrenza fino a 3615,20 € (51c2 lettera a/tuir).

1 componente quesito

x) p.d.r. di 3000 €/ convertito in un versamento al fondo sanitario

norma art 1 c 184 bis/lettera b della legge 208/15 - circ. 5 ADE 18

previdenza: circ. 49/2023 INPS - contributo di solidarietà al 10% (art. 12 c4 lett f - legge 153/1969);

x) il contributo al fondo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente con il tetto della detassazione (es. 3000 €)/spesa sanitaria sostenuta e rimborsata non detraibile/15 c tuir

ai 3000 € da p.d.r. (art.1 c 184 bis lettera a del tuir) si potrebbero aggiungere altri 3615,20 € (art. 51 c2 lettera a) - tuir);

x) cu 573 - 575 - anno su anno

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI						
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva	
571	572	573	574	575	576	
1		3000		3000		
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del tuir	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione	
577	578	579	580	581	582	
di cui Bonus carburante						
583						

Legge 208/15 art. 1 c184 bis/ lettera a)	b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
--	--

Circolare 5 ADE
2018

Paragrafo 2.3 -Conversione del premio di risultato con contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

In base alla legge di Stabilità 2016, il premio di risultato può essere sostituito da contributi sanitari alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, che ai sensi della lettera a) dell'articolo 51 del TUIR sono esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di € 3.615,20. Con la circolare n. 28 del 2016 è stato precisato che se ai sensi della citata lettera a) sono versati alla cassa contributi per € 3.000, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente € 3615, 20. La lettera b) del comma 184-bis dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 dispone che "Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:...

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);".

Dal periodo d'imposta 2017, pertanto, i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo di € 3.615,20. A tale importo potrà infatti aggiungersi l'ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di € 3.000 (elevato ad € 4.000 in caso di premi erogati da aziende che abbiano adottato forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro sulla base di contratti stipulati entro il 24 aprile 2017). Diversamente da quanto disposto per i contributi alla previdenza complementare, tuttavia, la legge di Bilancio 2017 non ha dettato disposizioni per disciplinare gli effetti della detassazione dei contributi in esame sulla prestazione sanitaria resa dalla cassa sanitaria ed in particolare sulla deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dalla cassa. In assenza di specifiche disposizioni tornano quindi applicabili i principi generali

in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili. Per quanto concerne il rispetto dei principi di mutualità che devono orientare l'attività delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale si rinvia al successivo paragrafo 4.10.

Paragrafo -4.10.

Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

Come illustrato, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono, tra l'altro, alla formazione del reddito di lavoro dipendente "...i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);"

In relazione alla portata della predetta disposizione, si ritengono utili ulteriori riflessioni, con particolare riferimento alle prestazioni rese al lavoratore da parte della cassa sanitaria.

Non si rilevano, invero, criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte quelle ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro.

In tal caso si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse

	aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico.
D.lgs. 192/2024	Articolo 3 Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 1.1) alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;
Circolare 4 ade 2025	Paragrafo 2.1 Deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) e non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza a disposizioni di legge L'articolo 3, comma 1, lettera a) [34], del decreto delegato ha modificato l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) [35], del TUIR, in materia di deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 €. Specularmente, la successiva lettera b), numero 1.1)[36], ha modificato l'articolo 51, comma 2, lettera a), secondo periodo[37], del TUIR, che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 €. Come chiarito dalla relazione illustrativa, le citate norme del TUIR sono state adeguate al criterio della salvaguardia della finalità dell'assistenza sanitaria, nonché al più ampio principio generale della solidarietà sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, mediante l'inserimento nel testo normativo, ad opera delle due norme in commento, della precisazione che i fondi, gli enti o le casse verso cui sono effettuati i versamenti debbano essere «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti». A seguito del citato intervento normativo, la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN e la non concorrenza alla formazione del

reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi sopra menzionata;
- la conformità dell'operato dell'ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti[38].

Come chiarito dalla relazione illustrativa, con tale modifica è recepito l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate (cfr., per quanto riguarda la mutualità e la solidarietà, la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, paragrafo 4.10[39]) e, più in generale, quanto rilevato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in data 16 febbraio 2023, in occasione dell'“Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute” avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato[40].

Con riferimento alla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 1.3, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 12 del TUIR da parte della legge di bilancio 2025, le disposizioni in commento si applicano al coniuge[41], non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12. Analogamente, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso [42].

[34] Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto delegato, «all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;».

[35] L'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, nel testo antecedente la modifica in commento, stabiliva la deducibilità dei «... contributi versati, fino ad un massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

[36] Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.1), del decreto delegato «alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;».

[37] L'articolo 51, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR, nel testo antecedente la modifica in commento, stabiliva la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei «contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter».

[38] Cfr., al riguardo, la relazione illustrativa al decreto delegato che sul punto precisa che «la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale».

[39] Con la citata circolare n. 5/E del 2018, paragrafo 4.10, è stato chiarito che non «si rilevano (...) criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte quelle ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro. In tal caso si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico».

[40] Nell'audizione del Segretario generale dell'IVASS è stato precisato che

	con specifico riferimento al settore assicurativo "... le norme e i benefici fiscali riconosciuti dovrebbero mirare a incentivare coperture che meglio conciliano sostenibilità del business e mutualità tra assicurati (oggi realizzata prevalentemente nelle polizze collettive)". [41] Cfr. nota n. 28. [42] Cfr. la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, paragrafo 6.1.
--	---

2 componente quesito

x) 1000 € da p.d.r./oltre tetto della detassazione (oltre 3000 €);

imponibile fiscale anche se c'è capienza nei 3615,20 € (sono stati erosi solo per 2000 € extra detassazione) ai sensi di articolo 51c2 lettera a tuir

i 1000 € da p.d.r. oltre il tetto della detassazione di 3000 € sono imponibili fiscalmente (casella 442 cu)

cu - casella 442-1000;

annotazione ch - 1000 € (1000 da p.d.r. ma oltre il tetto dei 3000 €);

442-1000 €;



3 componente del quesito.

x) 2000 € versati al fondo sanitario/extra detassazione da contratto collettivo (art. 51 d.lgs. 81/15) o da regolamento: non concorre all'imponibile fiscale nei limiti di 3615,20 € (art 51 c2 lettera a del tuir);

requisiti per applicare art 51c2 lettera a) tuir;

1) versamento in relazione ad un contratto collettivo (art. 51 d.lgs. 81/15 di ogni livello-rappresentativo) da regolamento;

2) iscrizione del fondo ad anagrafe dei fondi sanitari;

3) mutualità e solidarietà del fondo;

x no zainetto sanitario;

4) imputazione del versamento alla posizione del dipendente o di soggetto.

CU 441-2000;

previdenza del contributo c/ditta: contributo solidarietà del 10% (art. 12 c 4 lettera f - legge 153/1969);

art. 51c2 lettera a del tuir – 2000/caselle 441

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI	
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere
431	432	433	434	435	436	437	
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	
438	439	440		441		2000	
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali		Assicurazioni					

Art. 51 c2 lettera a tuir

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

(10) La presente lettera, prima modificata dall'[art. 1](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 41 (G.U. 03.03.2000, n. 52) con decorrenza dal 18.03.2000 e dall'[art. 1](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41), poi sostituita dall'art. 1, c. 197, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata da ultimo nuovamente così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 13.12.2024, n. 192](#) con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

x) art. 3 d.lgs. 192/2024

Circolare 4 ade 25 Paragrafo 2.1

Deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) e non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza a disposizioni di legge

L'articolo 3, comma 1, lettera a) [34], del decreto delegato ha modificato l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) [35], del TUIR, in materia di deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 €.

Specularmente, la successiva lettera b), numero 1.1)[36], ha modificato l'articolo 51, comma 2, lettera a), secondo periodo[37], del TUIR, che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni

di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 €.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le citate norme del TUIR sono state adeguate al criterio della salvaguardia della finalità dell'assistenza sanitaria, nonché al più ampio principio generale della solidarietà sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, mediante l'inserimento nel testo normativo, ad opera delle due norme in commento, della precisazione che i fondi, gli enti o le casse verso cui sono effettuati i versamenti debbano essere «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti».

A seguito del citato intervento normativo, la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN e la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi sopra menzionata;
- la conformità dell'operato dell'ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti[38].

Come chiarito dalla relazione illustrativa, con tale modifica è recepito l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate (cfr., per quanto riguarda la mutualità e la solidarietà, la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, paragrafo 4.10[39]) e, più in generale, quanto rilevato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in data 16 febbraio 2023, in occasione dell'“Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute” avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato[40].

Con riferimento alla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 1.3, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 12 del TUIR da parte della legge di bilancio 2025, le disposizioni in commento si applicano al coniuge[41], non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12.

Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso[42].

[34] Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto delegato, «all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;».

[35] L'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, nel testo antecedente la modifica in commento, stabiliva la deducibilità dei «... contributi versati, fino ad un massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

[36] Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.1), del decreto delegato «alla lettera a), le parole: «di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;».

[37] L'articolo 51, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR, nel testo antecedente la modifica in commento, stabiliva la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei «contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro

della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter».

[38] Cfr., al riguardo, la relazione illustrativa al decreto delegato che sul punto precisa che “la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale”.

[39] Con la citata circolare n. 5/E del 2018, paragrafo 4.10, è stato chiarito che non “si rilevano (...) criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte quelle ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro. In tal caso si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico”.

[40] Nell'audizione del Segretario generale dell'IVASS è stato precisato che con specifico riferimento al settore assicurativo “... le norme e i benefici fiscali riconosciuti dovrebbero mirare a incentivare coperture che meglio conciliano sostenibilità del business e mutualità tra assicurati (oggi realizzata prevalentemente nelle polizze collettive)”.

[41] Cfr. nota n. 28.

[42] Cfr. la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, paragrafo 6.1.

Nota bene

Nel caso di sostenimento di spese sanitarie e di rimborso le stesse sono detraibili al 16,66 %;

x) $1000 \text{ imponibile (v casella 442) / totale (1000/casella 442 + 3000/casella 575 da p.d.r. + 2000/casella 441) = 16,66\%;$

CU complessiva:

casella 441 – 2000;

casella 442 - 1000 (p.d.r. convertito in contributo assistenza sanitaria oltre il tetto di 3000);

annotazione Ch - 1000

Au - $(1000 \text{ imponibile} / 442) / 6000 \text{ totale versato } (3000 + 1000 + 2000) - 16,66\%$

% rimborso detraibile come spesa sanitaria;

Esempio - Spese sanitarie sostenute in anno (2000)/rimborsate in anno (2000) detraibili per 16,66 - 333,33% al 19%

sopra 129,11 di franchigia

15 c1 lettera c del tuir;

573-3000/575 (di cui 573) 3000

Art. 15 tuir

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (129,11 €). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (18.075,99 €) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (18.075,99 €) da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta

o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 €). Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo

